

Spett.le ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente

corso di Porta Vittoria 27 – 20122

[protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)

Pistoia 23/08/2022

Oggetto: DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2022 374/2022/R/GAS osservazioni e proposte motivate finalizzate a definire specifici aspetti di carattere implementativo e specifici ulteriori interventi volti a favorire l'operatività dell'intervento a decorrere dall'1 ottobre 2022

Spett.le Arera,

in relazione alla deliberazione di venerdì 29/07/2022 n. 374/2022/R/GAS richiamando le considerazioni generali svolte in premessa alla delibera stessa:

- la determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela viene effettuata in modo tale da trasferire ai clienti domestici il segnale di prezzo relativo ai diversi segmenti della filiera (approvvigionamento, trasporto, ecc.), che riflette i costi sostenuti da un venditore al dettaglio efficiente per il servizio.
- inoltre, sempre nell'ottica di mitigare quanto più possibile l'impatto dell'attuale situazione congiunturale sulla spesa dei clienti finali di minori dimensioni, con la deliberazione 148/2022/R/gas l'Autorità è intervenuta con urgenza definendo, a complemento delle misure già istituite in via legislativa, uno specifico meccanismo, finalizzato a trasferire, a partire dal 1° aprile 2022, alla clientela finale di piccole dimensioni, i (potenziali) benefici derivanti da possibili interventi futuri (legislativi o regolatori), di ulteriori misure di contrasto all'eccezionale situazione di instabilità, anche sulla base degli esiti della prima attività di monitoraggio dell'Autorità sui contratti di importazione;
- con la successiva segnalazione 252/2022/l/gas, l'Autorità ha riportato gli esiti della prima attività di monitoraggio dei contratti di approvvigionamento destinati all'importazione di gas in Italia (effettuata in ottemperanza al richiamato decreto legge 21/22), nell'ambito della quale è stato evidenziato, tra le altre cose, che qualora l'attività continuativa di monitoraggio riveli disallineamenti tra i prezzi dei contratti pluriennali e i prezzi all'ingrosso, gli effetti economici potrebbero essere intercettati e trasferiti ai clienti finali.

- le perduranti tensioni geopolitiche hanno acuito le incertezze relative alla disponibilità di forniture di gas naturale dalla Russia mettendo in allarme tutti i paesi europei e incrementando, nel corso del mese di luglio, le forti tensioni sui mercati all'ingrosso del gas naturale già iniziate nella seconda metà dell'anno passato;
- tale situazione di elevata incertezza comporta, tra l'altro, **criticità per gli esercenti la vendita nel reperire sui mercati all'ingrosso i volumi necessari per soddisfare anche la domanda per uso domestico per il prossimo anno termico a partire dal 1° ottobre**; peraltro, tali difficoltà a trovare sufficienti volumi di gas all'ingrosso fanno presagire una potenziale crescita dei casi di attivazione del servizio di default trasporto, volto a garantire il bilanciamento sulla rete di trasporto nelle situazioni di disequilibrio e per il periodo in cui non sia identificabile l'Utente del Bilanciamento responsabile, nonché di un successivo trasferimento massivo dei clienti finali nei servizi di ultima istanza (servizio di fornitura di ultima istanza e servizio di default distribuzione) con conseguente aumento del rischio di costi da socializzare a carico della generalità dei clienti finali in cui si incorrerebbe a fronte delle risoluzioni dei contratti di bilanciamento o di distribuzione degli operatori e/o dell'aumento della morosità dei clienti finali;

e richiamando della medesima deliberazione del 29/07/2022 n. 374/2022/R/GAS la parte "ritenuto che":

- sia necessario e urgente definire una nuova modalità di determinazione della componente CMEM, al fine di permettere un maggior allineamento della stessa all'andamento dei prezzi spot nel mercato all'ingrosso; **tale intervento comporta infatti potenziali benefici per i clienti finali** derivanti da: i. le maggiori possibilità dei venditori di reperire sui mercati all'ingrosso i volumi necessari per soddisfare la domanda per uso domestico nel prossimo anno termico grazie alla riduzione dei rischi imputabili al differenziale tra le quotazioni forward utilizzate per la determinazione delle condizioni di tutela (ovvero nel mercato libero in presenza di offerte a sconto rispetto alle condizioni di tutela) e il prezzo spot a cui è possibile approvvigionare la parte di consumi non prevedibile nel secondo mese solare antecedente l'inizio di ciascun trimestre e ii. un immediato trasferimento ai clienti finali degli effetti di eventuali iniziative di contenimento dei prezzi delle commodity energetiche, attualmente all'esame della Commissione europea, come i tetti al prezzo del mercato all'ingrosso del gas naturale;
- nel dettaglio, sia necessario prevedere che, a decorrere dall'1 ottobre 2022, il nuovo riferimento da utilizzare ai fini della determinazione della componente CMEM sia fissato pari alla media mensile del prezzo del PSV day ahead rilevato da ICISHerin in linea con le determinazioni assunte con la deliberazione 189/2022/R/gas, stabilendo al contempo che tale corrispettivo sia pubblicato sul sito internet dell'Autorità;
- la predetta modalità di quantificazione ex-post della componente CMEM imporrebbe a molti venditori di cambiare in tempi rapidi i sistemi di fatturazione laddove impostati per emettere la fattura nel corso del mese (cd. fatturazione rolling), in quanto il processo di fatturazione relativo a un mese potrebbe essere avviato solamente all'inizio del mese successivo; a fronte delle tempistiche limitate entro cui dovrebbero essere realizzati i predetti interventi ai sistemi di fatturazione i quali potrebbero in alcuni casi protrarsi per un arco di tempo maggiore, sia pertanto opportuno prevedere che, qualora alcuni venditori debbano effettuare ricalcoli di prezzo rispetto a quanto precedentemente fatturato, siano tenuti, non solo a darne opportuna informazione al cliente in seno

alla bolletta con le modalità previste dalla Bolletta 2.0, ma anche a creare un'apposita sezione sul proprio sito internet in cui sia spiegato, in maniera chiara e comprensibile, il motivo del ricalcolo e la modalità di determinazione dei prezzi oggetto di ricalcolo, così da assicurare adeguata trasparenza al cliente finale;

- sia necessario **adottare le modifiche** sopra richiamate **con la massima urgenza, al fine di permettere agli operatori di essere a conoscenza delle nuove modalità di determinazione della componente CMEM prima del mese di agosto**, mese in cui – in base all'attuale modalità di determinazione della suddetta componente – vengono normalmente effettuate le specifiche coperture per i volumi di gas che ciascun operatore stima di fornire a decorrere dall'1 ottobre 2022
- sia tuttavia opportuno, ai sensi dell'art. 5.2 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, consentire ai soggetti interessati di presentare osservazioni su aspetti di carattere implementativo e operativo rispetto alle nuove modalità di determinazione della componente CMEM, entro il 26 agosto 2022, al fine di valutare specifici ulteriori interventi finalizzati a favorire l'operatività dell'intervento a decorrere dall'1 ottobre 2022

nonché in riferimento alla parte della medesima deliberazione del 29/07/2022 n. 374/2022/R/GAS  
"delibera di: "

- di modificare, con efficacia dall'1 ottobre 2022, l'articolo 17, comma 17.3 della deliberazione 51/2018/R/COM prevedendo che la lettera b) sia sostituita dalla seguente: "b) per il gas naturale: i. con riferimento al servizio di tutela nonché alle altre offerte di mercato libero, il cui corrispettivo è definito a partire dalle quotazioni dei mercati a pronti e a termine all'hub PSV, le quotazioni forward OTC relative a tale hub, identificate dal Gestore secondo parametri definiti da una società specializzata in accordo ai principi di oggettività, verificabilità e rappresentatività dei mercati; ii. con riferimento alle offerte PLACET, nonché alle altre offerte di mercato libero, il cui corrispettivo è definito a partire dalle quotazioni dei mercati a pronti e a termine all'hub TTF, le quotazioni forward OTC relative a tale hub, identificate dal Gestore secondo parametri definiti da una società specializzata in accordo ai principi di oggettività, verificabilità e rappresentatività dei mercati;"

siamo ad inviare le osservazioni e proposte finalizzate a definire specifici aspetti di carattere implementativo e specifici ulteriori interventi volti a favorire l'operatività dell'intervento a decorrere dall'1 ottobre 2022.

La scrivente società ritiene di porre all'attenzione di codesta rispettabile Autorità una possibile discrasia tra le condizioni e la rappresentazione delle criticità di mercato evidenziate in premessa alla deliberazione 374/2022/R/GAS che evidenziano un quadro generale di seria difficoltà per l'approvvigionamento energetico e per gli importi prevedibilmente insostenibili per tutti i clienti finali (sia essi soggetti privati che soggetti giuridici, sia essi in regime di tutela che in libero mercato) per poi poter intervenire solo in riferimento ai clienti in regime di tutela instaurando una protezione asincrona dei consumatori finali.

Considerata la evidente criticità generalizzata di molteplici operatori della filiera gas oltre che dei consumatori finali, sarebbe auspicabile che gli individuati meccanismi di protezione dei clienti finali agiscano a prescindere dalla condizione che i clienti si trovino in regime di tutela o di mercato libero, intervenendo data la criticità specifica in essere, anche sui contratti di natura privatistica tra operatori grossisti e società di vendita ad esempio con adeguamento obbligatorio o volontario a eventuali condizioni di riferimento e prevedendo nel contempo, in caso di adesione, misure di compensazione tra i valori del contratto privatistico e i valori introdotti “ex-lege” per il venditore (se diversa da una PMI) o per il grossista (se il venditore fosse una PMI), ad esempio con un credito di imposta pluriennale cedibile.

In caso contrario la delibera 374/2022 potrebbe comportare ulteriori criticità per venditori e grossisti in relazione a differenti comportamenti da adottare verso un clienti del mercato libero e del mercato vincolato.

Si evidenzia inoltre che la deliberazione 374/2022 è stata pubblicata l’ultimo giorno lavorativo del mese di Luglio e che le società di vendita che fossero riuscite a tale data ad aver stipulato forniture con soggetti grossisti a indicizzazione TTFQA per l’anno termico 2022/2023, quale indice della tutela vigente (regime di tutela ad oggi previsto con termine al 01/01/2023) potrebbero avere conseguenze non positive da tale deliberazione.

In altri termini invitiamo a valutare se la adozione in **massima urgenza** al 29/07/2022 potrebbe risultare non compatibile con il fine di **permettere agli operatori di essere a conoscenza delle nuove modalità di determinazione della componente CMEM prima del mese di agosto** e quindi in tempo utile per la programmazione della propria attività.

Restando a disposizione e ringraziando per l’attenzione porgiamo distinti saluti.

SIMA ENERGIA SPA